

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 4602

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 21 novembre 1967 (Stampato n. 2470)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(PRETI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
**(COLOMBO EMILIO)**

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
**(RESTIVO)**

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
**(ANDREOTTI)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
**(PIERACCINI)**

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
**(TOLLOY)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 novembre 1967*

**DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della

Comunità economica europea è convertito in legge con la seguente modificazione:

*All'articolo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

« In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse. Detto importo è virtualmente riscosso mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione di amido con impiego di granturco, dovuto a norma delle vigenti disposizioni comunitarie ».

ART. 2.

Per le importazioni definitive, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1967 sulla base di dichiarazione doganale presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito in legge con la presente legge, qualora non sia stata fatta esplicitamente nella dichiarazione doganale, può essere fatta con separata istanza, da presentare alla competente dogana a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 14 ottobre 1967.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 81 della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il Regolamento n. 90/67 adottato l'8 maggio 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea relativo alle misure transitorie per l'applicazione dei prezzi comuni nel settore dei cereali;

Visto il Regolamento n. 120/67 adottato il 13 giugno 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità europea relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità alle esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 23 contenuti rispettivamente nei **Regolamenti comunitari 90/67 e 120/67**;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e la programmazione economica e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1967, all'importazione di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio in provenienza da Paesi estranei alla Comunità economica europea, i prelievi sono ridotti nella misura e con i criteri stabiliti dall'articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e relative norme di applicazione.

Per gli stessi cereali di cui al comma precedente in provenienza dagli Stati membri della Comunità economica europea (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda) sono concesse le sovvenzioni di cui al citato articolo 23 del regolamento n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso articolo 23 del regolamento n. 120/67 e relative norme di applicazione, a condizione che gli operatori ne facciano esplicita richiesta nella dichiarazione doganale di importazione definitiva di cui all'articolo 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Ai fini della concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui al paragrafo 1 del citato articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, i cereali indicati nello stesso paragrafo 1 si considerano importati via mare se trasportati nel territorio della Repubblica con navi

provenienti direttamente dai porti esteri d'imbarco, caricati alla rinfusa, ivi compresi i sacchi ferma-carico, ad esclusione dei quantitativi riposti su autocarri, vagoni ferroviari o altri veicoli o recipienti, ancorché caricati sulle navi medesime.

In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2 del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse.

Le norme, le condizioni e le modalità per la concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2 nonché per l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le somme corrisposte agli operatori per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non sono soggette ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi specie.

#### ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1967 le spedizioni di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio verso gli Stati membri della Comunità economica europea sono soggette al pagamento delle tasse di cui all'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 90/67 e all'articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari nn. 90/67 e 120/67 e relative norme di applicazione.

#### ART. 3.

Le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai prodotti per i quali tali riduzioni o sovvenzioni o tasse saranno stabilite dai competenti Organi comunitari in relazione alle riduzioni, alle sovvenzioni ed alle tasse stabilite per i cereali di base di cui all'articolo 1.

#### ART. 4.

Il pagamento delle somme corrispondenti alle sovvenzioni di cui al presente decreto è disposto dai ricevitori delle dogane.

I ricevitori delle dogane che potranno disporre i pagamenti delle sovvenzioni, nonché le norme e le modalità da osservare per la liquidazione e il pagamento delle sovvenzioni stesse sono stabiliti con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

#### ART. 5.

Il ricevitore doganale dispone il pagamento delle sovvenzioni previste dal presente decreto con ordinativi a favore degli aventi diritto su aperture di credito disposte a suo favore dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate all'articolo 60 del regio decreto 18 no-

vembre 1923, n. 2440, dal Ricevitore doganale predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del presente decreto, valutato in lire 6.600.000.000 fino al 31 dicembre 1967, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo in dipendenza dell'aumento dei prezzi di soglia dei cereali da foraggio a partire dal 1° luglio 1967 per effetto delle vigenti norme comunitarie.

I rimborsi a carico del Fondo agricolo europeo orientamento e garanzia della Comunità economica europea per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno fatti affluire al bilancio dell'entrata dello Stato.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di cui agli articoli 2 e 3, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal 1° luglio 1967 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967.

SARAGAT

MORO - PRETI - COLOMBO - RESTIVO -  
ANDREOTTI - PIERACCINI - TOLLOY.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.